



Città di Trani
Medaglia d'Argento

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Palazzo di Città - Via Tenente Morrico n.2
Pec : urbanistica@cert.comune.trani.bt.it

COMUNE DI TRANI
n. h0h3 del R.P.

Ci attesta che il presente atto è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorico di questo Comune dal 02-01-19 ai 17-01-19 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 22/2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA URBANISTICA

Vista la nota del comando di Polizia Municipale datata 17.12.2018 (prot. n.41804/2018), pervenuta unitamente ad una richiesta formulata dalla RFI - Rete Ferroviaria Italiana, relativa all'emissione di **"Ordinanza Sindacale per l'eliminazione di fattori di rischio per prevenzione di caduta di alberi e/o rami a seguito di precipitazioni nevose in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Barletta-Bari"**;

Letta la richiesta della RFI - Rete Ferroviaria Italiana, con la quale si richiede, tra l'altro, quanto segue:

- **" l'adozione di Ordinanza Sindacale contingibile e urgente con l'imposizione di obbligo, durante tutto il periodo di "grave pericolosità", a carico dei possessori di terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario, Quanto sopra nel rispetto del D.P.R. 753/80, art.52, 55 e 56 che prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare a meno di 50 metri dalla più vicina rotaia "**, così come meglio descritto negli articoli seguenti:

"Art. 52;

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massime superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

(...) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visulae necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art.36.

Art.55;

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Ritenuto di dover adempiere a quanto tutto sopra rappresentato, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, mediante l'emissione di atto amministrativo;

Ritenuto che l'emissione di tale atto sia di competenza di quest'Area Urbanistica, e, nello

specifico, del proprio dirigente,

Visto tutto quanto sopra;

Richiamato il **D.P.R. 753/80, art.52, 55 e 56**, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, con la presente

ORDINA

A **TUTTI i proprietari** dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria della linea Barletta-Bari/Bari Barletta, di attivarsi con immediatezza alla messa in esecuzione di quanto sopra in premessa descritto e specificato nel rispetto **del D.P.R. 753/80, art.52, 55 e 56;**

AVVISA

Che ogni eventuale danno che potesse derivare a persone e cose proprie e di terzi, sia in sede civile che penale, sarà ad esclusivo carico degli inadempienti alla presente.

La presente ordinanza viene notificata al Comando Carabinieri; Al Comando di Polizia di Stato e al Comando di P.M. perchè procedano per quanto di specifica competenza.

La stessa viene notificata all'Albo Pretorio del Comune per la relativa pubblicazione.-

28 DIC. 2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA URBANISTICA
(arch. GIANFERRINI Francesco)

por. dom.

RELATA DI NOTIFICA

L'anno duemila *dieciannove*, il giorno *due* del mese di *gennaio*, in Trani;

Certifico, io sottoscritto Messo Municipale di aver dato copia della presente Ordinanza:

AI COMANDO CARABINIERI di TRANI, mediante pec; **tba28716@carabinieri.it**

AI COMANDO POLIZIA di STATO di TRANI, mediante pec; **comm.trani.ba@pecps.poliziadi stato.it;**

Al Comando di Polizia Municipale, sede, mediante consegna a mani;

Al Sig. SINDACO, c/o Ufficio di gabinetto, mediante consegna a mani;

All'Albo Pretorio del Comune;

e ciò per la piena e legale scienza a tutti gli effetti di legge.

IL MESSO NOTIFICATORE

F. De Vincenzi